

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PATACCONE

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemila venticinque, addì del mese di..., presso la sede del Comune di Esperia sono presenti:

Per una Parte

1) Il, nato a il, domiciliato per le sue funzioni in Esperia, presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Esperia, con sede in Esperia -n qualità di, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in forza del vigente Regolamento dei contratti e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, d'ora in poi denominato "Comune";

Per l'altra Parte

2) la/il Sig.ra/Sig., nato ail. residente in, domiciliato per le sue funzioni in....., il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della....., con sede in....., CF....., P.IVA....., in qualità di.....e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società/Associazione che rappresenta, d'ora in poi denominata anche "Concessionario".

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. del il Responsabile del servizio tecnico ha indetto la relativa manifestazione d'interesse, ai fini della concessione dell'impianto sportivo Pataccone nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. del ai sensi e per gli effetti di cui nuovo D.Lgs. 36/2023;
- con Determinazione n.del il Responsabile del servizio tecnico ha approvato l'aggiudicazione, affidando la gestione dell'impianto sportivo - Palazzetto più sopra individuato all'Associazione a far data dalla stipula della presente convenzione e per anni due rinnovabile per ulteriori due anni;
- il soggetto aggiudicatario, senza fini di lucro, ha la finalità di promuovere l'attività sportiva, amatoriale e agonistica; Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Esperia affida a, che accetta, la concessione dell'impianto sportivo Pataccone di cui in premessa.
2. In particolare il Comune affida al Concessionario le seguenti strutture, d'ora in poi definite "Impianto", consistenti in:

a) impianto sportivo Pataccone:

- n. 1 campo da calcetto
- n. 1 campo da bocce
- n. 1 box con bagno e spogliatoio
- n. 2 quadri elettrici
- n. 1 impianto fotovoltaico e solare termico
- n. 1 impianto video sorveglianza
- n. 2 panchine spettatori
- n. 1 portabici da terra
- n. 1 porta cestino

3. Il Concessionario accetta la concessione dell'impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione.
4. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il "Regolamento Comunale per la concessione della gestione di impianti sportivi" approvato con delibera n. 27 del 07/05/2025.

ART. 2 DURATA

1. La durata della concessione viene stabilita in anni **DUE** decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.
Allo scadere della Concessione l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori n. due anni o di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Concessionario.
2. L'attività dovrà avere inizio, a pena di decadenza ai sensi del successivo art. 17, entro trenta giorni dalla stipula.
3. Il Comune nel corso di esecuzione del rapporto contrattuale si riserva la facoltà di escludere od aggiungere, con ridefinizione dei rispettivi oneri, una o più strutture identificate e descritte all'art.1, dall'oggetto della presente convenzione per superiori ragioni di pubblico interesse, nonché di dichiarare la decadenza del Concessionario nei casi di cui al successivo art. 17 o di avvalersi della risoluzione di diritto nei casi di cui al successivo art. 18.
4. Alla scadenza della gestione, l'impianto, unitamente alle attrezzature ed ai servizi di proprietà comunale così come descritti al precedente art.1, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto in cui sono stati rilevati al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso e con le eventuali opere di migioria e/o manutenzione ordinaria, debitamente autorizzate dal Comune, che fossero state effettuate nel periodo di vigenza della presente Convenzione.
5. In caso di ritardata riconsegna, si conviene inoltre che il Concessionario versi una penale di € 100,00 (cento) giornaliera per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.
6. Delle operazioni di consegna e riconsegna è redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti.
7. Alla scadenza della convenzione il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso; inoltre i locali oggetto della convenzione stessa dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà della Amministrazione.
8. Qualora il Concessionario, a convenzione scaduta, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito formale dell'Amministrazione con preavviso minimo di cinque giorni, tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto diverranno irreversibilmente di proprietà del Comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando le eventuali spese, per trasloco in altro luogo, pulizia o smaltimento a rifiuto di detti materiali, sulla fideiussione a garanzia.

ART. 3 DESTINAZIONE

1. L'impianto sportivo viene affidato al Concessionario affinché esso ne faccia uso senza fini di lucro per la organizzazione e gestione di attività sportive, a titolo amatoriale e/o agonistico, ed in particolare delle attività sportive.
2. Il Concessionario dovrà inoltre garantire, compatibilmente con il **Calendario delle attività** presentato ai sensi dell'art. 5 lettera i), l'utilizzo dell'impianto sportivo alle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali e a tutti coloro che ne facciano richiesta alle condizioni di cui al successivo art. 15.
Per quanto riguarda gli impianti fruibili anche in forma individuale, compatibilmente con orari ed esigenze organizzative, l'accesso agli stessi dovrà essere consentito a tutti i cittadini.
3. Tale utilizzo non potrà pregiudicare eventuali riserve di utilizzo gratuito comunicate tempestivamente dal Comune ai sensi di quanto previsto dall'art. 13.

4. In ogni caso il Concessionario dovrà promuovere e favorire il pieno utilizzo dell'impianto sportivo, nell'ambito della pratica della suddetta attività sportiva, coinvolgendo i minori, la fascia giovanile, i diversamente abili e gli ultrasessantenni, soprattutto se residenti nel Comune di Esperia.
5. Eventuali modifiche dello Statuto o dell'Atto costitutivo del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al Comune che dovrà valutare la compatibilità con la permanenza della concessione in oggetto, potendo eventualmente disporre la revoca o la decadenza.
6. Il Concessionario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali dell'impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.

ART. 4 COMPENSO PER LA GESTIONE

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il Concessionario corrisponderà al comune la somma di €. 40,00 (quarante/00) al mese

2. Il pagamento della predetta somma verrà corrisposto al Comune semestralmente, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ed in particolare nel rispetto della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

3. Inoltre al concessionario competeranno direttamente le entrate derivanti dalla concessione in uso a terzi degli impianti, alle condizioni di cui al successivo art. 15.

4. Il concessionario dovrà produrre, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, apposta "**Rendicontazione Annuale delle utenze**", allegando fatture/bollette e ricevute di pagamento.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga a consentire l'utilizzo dell'impianto a tutti coloro ne facciano richiesta nel rispetto del calendario stabilito.

2. Il Concessionario si obbliga all'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti, sui beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione e provvederà, ai fini di una buona conservazione dell'impianto sportivo, ad espletare le mansioni ed interventi meglio specificati all'articolo 8.

3. Fanno carico al Concessionario, ai fini di una buona conservazione dell'Impianto sportivo oggetto della presente convenzione i seguenti adempimenti:

- a) sorveglianza, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto;
- b) accurata pulizia dell'impianto sia nelle aree interne sia nelle aree esterne (a titolo indicativo e non esaustivo, ad esempio: campo, tribune, servizi igienici), dopo l'utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);
- c) accensione e spegnimento delle luci e delle altre utenze in occasione di ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);
- d) divieto di svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
- e) garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza sugli utenti dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli utenti medesimi ed agli estranei;
- f) intestare a proprio carico le utenze, accollandosi i consumi tutti di energia elettrica, acqua e di ogni altra utenza, provvedendo puntualmente al pagamento dei relativi corrispettivi, senza che sia dovuto dal Comune o dai soggetti di cui agli artt.14 e 15 rimborso o indennità alcuna (salvo la tariffa prevista dall'art.4);
- g) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti dell'impianto non sub affidino a terzi l'utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l'esercizio;
- h) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal

CONI;

i) garantire l'utilizzo dell'impianto, in conformità alla sua destinazione d'uso, secondo un apposito **Calendario di attività** da presentare al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione ed ogni qualvolta sia oggetto di variazione;

j) garantire l'utilizzo dell'impianto anche ai soggetti ed alle condizioni di cui al successivo art. 15, negli orari in cui l'impianto non è impegnato per le attività scolastiche e per le attività del concessionario secondo il **Calendario di attività** di cui alla precedente lettera i);

k) nominare un **referente responsabile della concessione**;

l) garantire l'accesso all'impianto oggetto della presente convenzione solo a persone autorizzate che non arrechino danni alle strutture;

m) presentare annualmente, alla fine di ciascun anno di gestione ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una **“Relazione sulle attività sportive realizzate e sulla gestione dell'impianto”** contenente le attività o manifestazioni sportive svolte, unitamente alla **“Rendicontazione annuale delle utenze”** di cui all'art. 4, punto 4;

n) comunicare annualmente, all'inizio di ciascun anno di gestione, le tariffe da applicare per il nuovo anno per lo svolgimento delle attività;

o) agevolare la collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con le scuole per l'organizzazione di attività ricreativo- sportive, al fine di assicurare un efficiente utilizzo dell'impianto;

p) obbligo di comunicare preventivamente ogni attività ludica extra (manifestazioni, esposizioni, gare dilettantistiche, ...) non ricompresa nel Calendario delle attività, all'Amministrazione Comunale, per rilascio di Nulla Osta da parte del Comune.

q) obbligo di richiesta di Nulla Osta comunale per ogni affissione pubblicitaria e/o volantini da apporre presso la struttura oggetto di concessione;

4. E' assolutamente escluso ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi dell'impianto sportivo quindi dei locali, delle attrezzature, dei beni mobili tutti costituenti oggetto della presente convenzione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione, ad eccezione dei casi disciplinati dagli artt. 13 e 15.

ART. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, il soggetto affidatario dovrà a propria cura e spese:

a) nominare un **responsabile della sicurezza** che dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti;

b) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente convenzione;

c) predisporre un **Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza**;

d) mantenere il **Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti**, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto;

e) Adempiere a tutte le vigenti normative in materia di sicurezza;

f) limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

2. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a:

a) segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'Ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;

b) escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

ART. 7 OBBLIGHI RELATIVI ALLA CUSTODIA

1. Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza degli impianti sportivi

durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto da parte dei propri associati, nonché da parte delle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Discipline Sportive Associate o Federazioni Sportive Nazionali, che ne abbiano fatto regolare richiesta ai sensi dell'art. 15, nonché nel corso degli eventi di cui al successivo art. 13.

2. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione deve tenere un contegno serio e corretto ed adeguarsi alle direttive del responsabile del competente Servizio comunale investito delle funzioni di controllo e di vigilanza.

3. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

4. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 8 MANUTENZIONE, CUSTODIA, CONDUZIONE E PULIZIA

1. Fanno carico al concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della presente convenzione, comprensiva degli immobili e dei loro arredi/dotazioni oggetto della presente convenzione. Il concessionario provvederà inoltre, ai fini di una buona conservazione dell'Impianto sportivo oggetto della presente convenzione, alla custodia, pulizia e conduzione delle strutture ed impianti dati in concessione nonché tutti gli altri oneri incombenti inerenti e conseguenti, oltre beninteso l'adempimento e l'esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali gli impianti all'uso cui essi sono destinati.

2. A tale riguardo il concessionario provvederà all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti la custodia, pulizia e conduzione mediante:

- a) la riparazione delle parti mobili, degli infissi e di eventuali arredi ed attrezzature;
- b) la verniciatura di infissi, pali e cancellate;
- c) la manutenzione delle protezioni di cordoli e sporgenze;
- d) la cura e pulizia delle superfici di gioco, anche nei periodi di sospensione dell'attività sportiva;
- e) la sostituzione di serrature, maniglie, lampade, neon, rubinetterie deteriorate dall'uso ed in genere di tutti gli accessori ed arredi di cui l'impianto è dotato, utilizzando materiale di pari qualità e forma;
- f) l'imbiancatura, di norma, almeno annuale dei locali o quando necessaria;
- g) la fornitura dei materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo, sapone, carta igienica, asciugamani di carta a servizio degli spogliatoi, anche per le esigenze scolastiche di cui all'art.14;
- h) controllo apertura e chiusura di tutti i cancelli e porte di accesso agli impianti sportivi;
- i) pulizia ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere, con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa;
- j) sostituzione lampade illuminazione in tutti i locali (spogliatoi, magazzini, depositi), campo da gioco e area esterna; Sono altresì a carico esclusivo del concessionario tutti gli **oneri inerenti la gestione**, quali:
 - spese di energia elettrica per quanto di propria competenza;
 - spese per fornitura materiale di pulizia e disinfezione;
 - spese per acquisto materiali occorrenti per l'ordinaria manutenzione;
 - spese per fornitura acqua potabile.

3. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna a restituire l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, comprensivo degli immobili e dei loro arredi/dotazioni in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza salvo il normale deperimento d'uso.

4. Al Comune ed ai propri incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia delle chiavi di accesso.

5. Al termine della concessione il Concessionario dovrà redigere in contraddittorio con il Comune un verbale di riconsegna dal quale risulti lo stato di manutenzione dell'impianto sportivo.

ART. 9 POTERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario potrà utilizzare l'impianto a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'opera e quelli stabiliti dalla presente convenzione. In particolare compete ed è consentito al Concessionario l'organizzazione di corsi di attività fisica di base, attività sportiva di tipo agonistico e non agonistico, manifestazioni sportive e quant'altro non contrasti con la natura dell'opera. Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante Nulla osta dell'Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva.
2. Il Concessionario, o per suo conto il referente **Responsabile della concessione** (art. 5 – lettera k) o il **Responsabile della sicurezza** (art.6 – lettera a), ha il potere di allontanare dall'impianto quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all'accesso. Ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
3. Il Concessionario potrà organizzare la predisposizione e gestire gli spazi pubblicitari all'interno della struttura, previo Nulla Osta comunale; l'eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione dei sopraelencati spazi, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di gestione, sarà di competenza del Concessionario, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, rispetto al quale il Concessionario è obbligato in solido con l'utilizzatore dello spazio pubblicitario.
4. Non è consentito al Concessionario ed alle Società sportive di cui al punto precedente esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza senza previa Nulla Osta comunale di cui al punto 3. In ogni caso il Comune potrà esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità non autorizzata, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune stesso o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro due giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.
5. I materiali pubblicitari devono essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.

ART. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al concessionario saranno eseguiti a cura del Comune che si impegna a verificare, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, il lavoro da eseguire. Il Concedente, nel caso non fosse in grado di intervenire, autorizzerà il Concessionario ad eseguire tutti gli interventi necessari e urgenti per il funzionamento della struttura. I costi relativi saranno a carico del Concedente.

ART. 11 NUOVE OPERE ED IMPIANTI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE MIGLIORIE APPORTATE

1. Ogni modifica o aggiunta o miglioria apportata dal Concessionario ai beni immobili o mobili oggetto della concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. In ogni caso, le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell'impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al concessionario indennizzo o rimborso alcuno.
3. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in pristino a spese del Concessionario.
4. Resta inteso che per eventuali migliorie apportate il Concessionario non potrà pretendere a nessun titolo alcun indennizzo o rimborso dal Comune.
5. In ogni caso il Comune si riserva di realizzare nuove opere ed impianti anche mediante affidamento a soggetti terzi, che saranno da intendere affidati automaticamente alla gestione del soggetto concessionario.

ART. 12 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il concessionario si impegna a non chiedere danni derivanti per eventuali chiusure dovute a lavori

del complesso sportivo oggetto della presente convenzione.

2. Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del Concessionario il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per la conduzione degli immobili in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale. Il Concessionario manleva, altresì, il Comune di Esperia da ogni responsabilità per danni e molestie a persone ed a cose, causate e/o derivanti dal godimento dei beni di cui sopra ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi. A tal fine il Concessionario è obbligato a stipulare apposita **Polizza assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) e RCO (Responsabilità civile oggetti)**, il cui massimale unico - singola persona e materiali - non dovrà essere inferiore ad € 2.500.000,00= (euro duemilionicinquecentomila/00=), da mantenersi attiva per tutta la durata dell'affidamento. Copia della predetta Polizza dovrà essere trasmessa al Comune al momento della stipula della convenzione.

3. Eventuali coperture assicurative per furto e incendio, a carico del soggetto organizzatore, in occasione di manifestazioni particolari, saranno convenute caso per caso.

4. Sono a totale carico del Concessionario le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà del Comune o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l'uso degli impianti sportivi, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile in particolare per gli utilizzi di cui agli articoli 14 e 15.

ART. 13 RISERVA UTILIZZO GRATUITO

1. Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente, direttamente o indirettamente, l'impianto oggetto della presente Convenzione per particolari manifestazioni o eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali previo avviso di almeno quindici giorni, restando inteso che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle attività federali quali campionati e tornei debitamente autorizzati.

2. In tal caso il Concessionario concorda con il Comune le azioni da prestare per l'assistenza necessaria finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto, l'adeguata protezione dell'impianto e delle attrezzature, la loro appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione nonché assicurare l'eventuale presenza durante la manifestazione.

3. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune.

4. Il Comune produrrà al Concessionario un'apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall'utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato. La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi, in deroga a quanto stabilito all'art. 12, sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita manleva, ferma restando tuttavia la responsabilità del Concessionario nel caso di omessa custodia.

ART. 14 UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DELLE SCUOLE

1. L'impianto potrà essere utilizzabile da parte delle scuole di Esperia e paesi limitrofi che ne facciano regolare richiesta, per tutto l'anno, compatibilmente con il calendario delle attività del concessionario a mente dell'art. 5, punto 3, lettera j).

ART. 15 UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI TERZE

1. L'impianto potrà essere utilizzabile anche da parte delle Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Discipline Sportive Associate o Federazioni Sportive Nazionali non affidatarie che ne facciano regolare richiesta, per tutto l'anno, compatibilmente con il calendario delle attività scolastiche e delle attività del concessionario a mente dell'art. 5, punto 3, lettera j), previa Nulla Osta comunale.

2. Per l'utilizzo dell'impianto i soggetti terzi (salvo quanto previsto nei casi di gratuità di cui all'art. 13) dovranno corrispondere al Concessionario un corrispettivo orario o giornaliero, stabilito dalle vigenti tariffe deliberate dal Comune, tenuto conto della necessità di garantire la massima diffusione dell'attività sportiva, per la quale il Comune assegna il contributo di cui all'art. 4.

3. Durante tale utilizzo il Concessionario dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata, e la relativa custodia come previsto all'art. 5.

ART. 16 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione, qualora:

- a) il Concessionario non assuma il servizio entro i termini e nei modi stabiliti;
- b) l'impianto resti inutilizzato per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, o anche non consecutivi, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale;
- c) non vengano puntualmente rispettate le prescrizioni previste dalle norme in vigore, dai regolamenti comunali e dalla presente convenzione;
- d) per abituale carenza e/o negligenza nell'espletamento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate al Concessionario, compromettano i servizi stessi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2) Allorché venga posto in essere il provvedimento di decadenza il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto tutto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine fissato dal Comune, non inferiore a giorni quindici dalla ricezione della pronuncia di decadenza.

3) In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.

ART. 17 RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali, secondo le normative vigenti si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, in danno al concessionario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.

2. Costituiscono espressamente motivi di risoluzione di diritto della convenzione gli inadempimenti del Concessionario, di seguito esposti:

- a) utilizzo degli impianti o di parti di essi in modo non conforme a quello previsto nella presente convenzione;
- b) cessione totale o parziale, della presente convenzione;
- c) scioglimento della società concessionaria o mutamento sostanziale del suo oggetto;
- d) apertura, nei confronti del concessionario, di procedure concorsuali, fallimentari, o di liquidazione o scioglimento se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore;
- e) caso in cui il concessionario non possieda i requisiti previsti all'art. 94-94 del D.Lgs. 36/2023;
- f) mancata stipulazione della Polizza assicurativa prevista all'art. 12 della presente convenzione, o mancato pagamento nei termini dei premi annuali;
- g) caso di grave e reiterata inadempienza, già oggetto di precedente contestazione, attestata dal responsabile del Servizio competente;
- h) Il mancato rispetto degli adempimenti e delle procedure di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 18 PENALITÀ

1. Le penalità per le infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, risultanti dal verbale del funzionario incaricato ed eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell'utenza, sono irrogate dal Comune in misura variabile fra Euro 50,00= ed Euro 500,00= rapportata alla gravità dell'inadempienza.

2. In tali casi il Comune prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni alla comunicazione.

ART. 19 REVOCA - RECESSO

1. In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa l'opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l'impianto sportivo ad interventi di ristrutturazione, completamento o riconversione, il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare la concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta.

2. Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell'impianto qualora vi sia comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico.

3. In tali casi il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.

4. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso il compenso annuale per la gestione sarà erogato dal Comune in misura proporzionale relativamente al periodo di utilizzo degli impianti.

5. Nel caso di eventi calamitosi, l'impianto potrà essere requisito dal Comune per l'intera durata dell'emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta.

ART. 20 INAGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù dell'inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata.

ART. 21 CONTROVERSIE

1. Per quanto non previsto ed espressamente pattuito le parti si rifanno alle vigenti norme del Codice Civile, stabilendo altresì che qualsiasi controversia che non possa essere risolta in via bonaria sarà devoluta al competente Foro di Ivrea.

ART. 22 SPESE

1. Tutte le spese relative alla stipula della convenzione (bolli, copie, imposta di registro, diritti) restano a carico del Concessionario.

ART. 23 NORMA TRANSITORIA FINALE

1. Il concessionario, oltre a quanto previsto dal presente schema di convenzione, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

NOTA BENE: *Il presente Schema di Convenzione dovrà essere sottoscritto per piena ed incondizionata accettazione e con le modalità previste nell' Avviso per la presentazione dell'istanza e dovrà essere allegato all'istanza.*

Per accettazione _____

Data _____